



COMUNE DI ADRIA

**REGOLAMENTO PER ACCESSO, GESTIONE E UTILIZZO
AREE DI SGAMBAMENTO CANI**

Approvato con deliberazione consiliare n° 54 in data 21/10/2020

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi generali ed oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Titolo II – Individuazione, gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani

Art. 4 – Convenzioni/accordi per la gestione e cura anche condivisa

Art. 5 – Apertura dell'area

Art. 6 – Tutela del patrimonio Comunale

Titolo III – Norme di Comportamento

Art. 7 – Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area

Art. 8 – Raccolta delle deiezioni solide

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 – Entrata in vigore

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi generali ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi, dalle Ordinanze Ministeriali anche in materia di incolumità pubblica dall'aggressione di cani e dal proprio Statuto, è finalizzato alla istituzione e disciplina di aree verdi pubbliche o di uso pubblico dell' Ente destinate alla cura, socializzazione ed allo sgambamento dei cani.

Le aree di sgambamento cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, prevenendo gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene di dette aree, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- Aree sgambamento dei cani: Aree verdi comunali, opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura "*Area sgambamento cani*" distribuite sul territorio dell'Ente dove l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto delle norme comportamentali previste dal presente regolamento.

- Accompagnatore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico. L'accompagnatore deve essere una persona in grado di gestire correttamente il cane.

Titolo II – Individuazione, gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico

Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani

Il Comune individua di volta in volta nel proprio territorio “aree sgambamento dei cani”, nelle quali, di norma, non vige l’obbligo di guinzaglio e, laddove consentito, di museruola. Tali dispositivi vanno in ogni caso mantenuti negli animali fino all’ingresso dell’area.

Per motivi di sicurezza l’accesso alle aree è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e/o controllo.

A tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area sgambamento cani, la Giunta con propria delibera può comunque disporre la restrizione dell’accesso all’area ovvero l’accesso con obbligo di museruola e/o guinzaglio a particolari tipologie di cani.

Art. 4 - Convenzioni/accordi per la gestione e cura anche condivisa dell’area

In ottica di massima partecipazione, la gestione delle aree di sgambamento dei cani può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione, ad enti e/o associazioni e/o privati cittadini che ne facciano richiesta all’ Ente.

In tali casi l’ente/associazione e/o altri soggetti assumerà il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell’area.

La cura e la gestione dell’area potrà anche essere condivisa tra cittadini e Amministrazione mediante apposti accordi di collaborazione.

Art. 5 - Apertura dell’area

Le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni dalle ore 7.00 ore su 22.00 salvo diverse decisioni dalla Giunta Comunale o previsioni previste negli accordi di cui all’art. 4.

L’amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in genere per motivi di pubblico interesse.

Art. 6 – Tutela del patrimonio Comunale

E’ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

Presso le aree di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all’area nei termini di seguito indicati:

Chiunque acceda all’area di sgambamento dei cani:

1. deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

2. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
3. è consapevole del fatto che i cani all'interno dell'area, sono liberi di muoversi senza museruola e senza guinzaglio, se le normative sulla sicurezza e la razza canina lo consente. I proprietari/accompagnatori sono chiamati a vigilare e ad intervenire senza indugio per evitare che gli animali rechino nocimento;
4. risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla manutenzione dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione.

Titolo III – Norme di Comportamento

Art. 7 – Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area

All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci sia già un numero di cani al limite della capacità dell'area. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica. Con provvedimento dirigenziale verrà stabilito di volta in volta il numero massimo di cani che possono essere presenti contemporaneamente nell'area e le tempistiche nel caso l'area risulti satura
2. E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. I cani non devono versare in periodo favorevole all'accoppiamento, devono essere regolarmente registrati all'anagrafe canina, vaccinati (antirabbica compresa), esenti da infestazioni di pulci, zecche e altri parassiti.
4. I cani devono essere assicurati per eventuali danni che gli stessi possano arrecare ad altri cani o a persone.
5. Possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
6. Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra i cani presenti, gli accompagnatori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
7. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

8. E' fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell'area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza e richiuderlo all'uscita.
9. Gli accompagnatori sono tenuti a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non conformi agli scopi ed alle finalità per cui sono state realizzate;
10. In tutte le aree istituite è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.);
11. E' proibito introdurre veicoli di cui all'art. 47 C.d.s. (esclusi quelli di soccorso e per lavori di manutenzione), pattini e simili;
12. Non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non interferisca con gli altri animali);
13. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
14. i conduttori dei cani sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dei cani e rispondono sia civilmente sia penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
15. Le aree istituite devono essere mantenute in buono stato; a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto;
16. Il personale volontario che collabora con il Comune per la gestione dell'area ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni previste e concordate con l'Ente per il corretto funzionamento delle attività;

Art. 8 – Raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di sgambamento gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a raccogliere immediatamente le deiezioni solide lasciate dai propri cani, richiudendole in appositi sacchetti di plastica, ed alla conseguente immissione nei contenitori stradali per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o negli appositi raccoglitori (ovvero in assenza nei contenitori del secco domestico salvo diverse disposizioni regolamentari sui rifiuti);
- a essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, od altra idonea attrezzatura, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 9 - Sanzioni

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale ed in particolare:

- al Corpo di Polizia Locale del Comune di Adria;
- personale del Servizio Veterinario dell'AULSS.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui agli art. 7 e 8 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00.

Alle contestazioni delle violazioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 689/1981.

In caso di violazioni accertate alle norme del presente regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In caso di immediato pericolo i suddetti soggetti controllori potranno intimare l'allontanamento immediato del cane e del proprio accompagnatore, dall'area di sgambamento per cani.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione come previsto dall'art. 61 Statuto Comunale: esso, inoltre, sarà sottoposto a tutte le forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.